

Contratto di assicurazione per Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi, Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile per colpa grave

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Nome prodotto: Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi, Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Compagnia: AIG Europe S.A.. Registrata in Lussemburgo con il numero B218806. Sede legale: 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo. La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede legale in Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano, Italia - Tel 02.36901 Fax 02.3690222. Sito web: www.aig.co.it Indirizzo di posta elettronica: insurance@aigeurope.postecert.it. AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese, Commissariat aux Assurances. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I.00146. L'attività di AIG Europe S.A. sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato.

Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Copertura per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per colpa grave in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali svolte presso l'Ente indicato nel Frontespizio di polizza, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. In caso di decesso dell'assicurato, rimane l'obbligo dell'assicuratore tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per sinistro verificatosi durante il tempo della validità dell'assicurazione.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA-CONTABILE

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle perdite patrimoniali involontariamente provocati dall'assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in concorso con altri. In caso di decesso dell'assicurato rimane l'obbligo dell'assicuratore tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di Appartenenza, per sinistro verificatosi durante il tempo della validità dell'assicurazione.

PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

Copertura per le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Copertura per le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

LEVATA PROTESTI

L'assicurazione è estesa alle perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti.

PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ DERIVANTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008

Copertura per le perdite patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

COPERTURA SOSTITUTI

L'assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dell'assicurato che si trovi a sostituire temporaneamente una funzione presso l'Ente di Appartenenza.

GARANZIE OPZIONALI

Il pacchetto AIG Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi, Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile prevede la possibilità di sottoscrivere le seguenti garanzie opzionali

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE DEL DIPENDENTE TECNICO

Copertura per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati per colpa grave a terzi, allo Stato, compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico.

La garanzia si intende altresì estesa per coprire la Responsabilità Amministrativa – Contabile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati per colpa grave all'Ente di appartenenza, allo Stato, e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico.



Che cosa non è assicurato?

ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA

Smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
Danni materiali e danni corporali di qualsiasi tipo;
attività svolta dall'assicurato quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati;
atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
responsabilità assunte volontariamente dall'assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali premi;
azioni od omissioni imputabili all'assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO

	<p>competente;</p> <p>inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno ambientale, danno al paesaggio, danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;</p> <p>calunnia, ingiuria, diffamazione;</p> <p>multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'assicurato;</p> <p>azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato salvo il caso in cui l'assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente polizza, il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005</p> <p>investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;</p> <p>circostanze pregresse già note e comunicate per iscritto all'assicurato e/o denunciate prima dell'inizio della presente Polizza;</p> <p>danni: derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento di qualunque altra attività medica o paramedica</p>
SANZIONI INTERNAZIONALI - (OFAC)	<p>Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.</p>
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE DEL DIPENDENTE TECNICO	<p>Attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;</p> <p>attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;</p> <p>la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o Amministratore;</p> <p>la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel Frontespizio di Polizza;</p> <p>la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto</p>
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE CONSEQUENZIALE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZI	<p>Relativamente allo svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento professionale di qualunque altra attività medica o paramedica, l'estensione non opera relativamente a qualsiasi danno direttamente od indirettamente riconducibile a danni corporali</p>



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione è stipulata nella forma "Claims Made" e vale per i sinistri pervenuti all'assicurato e notificati all'assicuratore per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre il periodo di tempo specificato in polizza. Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi, Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile" prevede per alcune garanzie limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA	MASSIMALE
Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi, Responsabilità Amministrativa e	Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente	Come da Frontespizio di Polizza

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO

Amministrativo-contabile per colpa grave		
in caso di corresponsabilità sul medesimo sinistro e per periodo assicurativo	Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente	Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente
Levata protesti	Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente	Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'assicuratore o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del broker indicato in polizza, entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ricevimento di informazione di garanzia; b. formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (privato – Ente Pubblico – Corte dei Conti ecc.); c. ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile; d. la notizia, formalmente comunicata all'assicurato che, ancorché non definibile sinistro come contrattualmente indicato, potrebbe "attendibilmente" generare una richiesta nei confronti dello stesso. <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 C.C.).</p> <p>CLAUSOLA BROKER Si prende atto e si accetta espressamente che il contraente dichiara di aver affidato l'intermediazione e la gestione della presente polizza al Broker indicato nel Frontespizio di Polizza. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, l'assicuratore da atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al Broker si intenderà come fatta all'assicuratore stesso, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker all'assicuratore si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso, eccetto la comunicazione di disdetta del presente contratto che deve essere inviata obbligatoriamente e direttamente all'assicuratore o al contraente</p> <p>Prescrizione: ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP. Si specifica tuttavia che, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente/assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso
---------------	--

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO

Rimborso	Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP
-----------------	--

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP
Sospensione	Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP

Come posso disdire la polizza?

Recesso	Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP
Risoluzione	Non sono previste clausole convenzionali di risoluzione

A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a coloro che intendono godere di un'assicurazione per i rischi di responsabilità civile verso terzi e di responsabilità amministrativa e responsabilità amministrativo-contabile di amministratori e dipendenti della pubblica amministrazione

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 22,57%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'assicuratore ed indirizzati a:</p> <p>AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli agenti (iscritti sez. A e sez. F del RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere sospeso fino ad un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato a AIG <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p>

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO

	<p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.</p> <p>Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET</p>
	<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti Euro 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria)</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER LA GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO</p>	

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954. Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225